

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse dell' Avv. Nascè Marta, nata il 21/12/1984 a Palermo (PA), C.F. NSCMRT84T61G273U, ed ivi residente in Via Dell'Artigliere n. 22, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica,** in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la Commissione interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- della Dott.ssa **Camarda Vincenza Eleonora**, collocata alla posizione n. 94 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- della Dott. **Caravella Alberto**, collocato alla posizione n. 107 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- del Dott. **Biosa Ignazio**, collocato alla posizione n. 65 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- della Dott.ssa **Corsale Marina**, collocata alla posizione n. 128 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;

- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso

alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale,

ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non

dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il

personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale

dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il

Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella

domanda di partecipazione;

-dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui

l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna

parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa

dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;

- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha

disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati

vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

-dell'Avviso 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di

convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

-del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27

giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de

quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

-dell'Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente,

con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso

de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla

prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;

-degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella

parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;

-dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo, ove dovesse ritenersi

lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- dell'art. 6, lett. b), punto 2, del bando di concorso, nella parte in cui prevede "Il titolo di studio che

sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al

concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio";

-ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto

l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini

della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo

l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei

candidati e di attribuzione del punteggio;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi

dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto

della Corte di Appello di Palermo(Codice Concorso PA), nella posizione e con il punteggio

legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al

soddisfacimento della pretesa de qua;

PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ

E/O PER LA DISAPPLICAZIONE

-del comma 11, dell'art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla

legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui prevede che "[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero

della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di

studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della

domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;" per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio

legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di

Appello di Palermo(Codice Concorso PA);

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un

provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o

ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione

nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Palermo,

con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal

20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 5 aprile 2024, la Commissione RIPAM ha indetto il «Concorso pubblico,

per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946

(tremilanovecentoquarantasei) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia

economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero

della Giustizia», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del

supporto di Formez PA.

2.– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle

seguenti fasi concorsuali:

i) valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso;

ii) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;

Ebbene, l'odierna parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lex specialis, ha

inoltrato rituale domanda di partecipazione per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo(Codice

PA), ed è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 6 giugno u.s., per il cui

superamento il bando ha richiesto «il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)» (cfr. art. 7,

comma 2, del bando di concorso).

Per quanto di interesse, in riferimento alla valutazione dei titoli, parte resistente ha deciso di

attribuire, ai sensi dell'art. 6, comma 3, i seguenti punteggi:

"«a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto

tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

i. 110 e lode, punti 3,00;

ii. 110, punti 2,75;

iii. 109, punti 2,50;

iv. 108, punti 2,25;

v. 107, punti 2,00;

vi. 106, punti 1,90;

vii. 105, punti 1,80;

viii. 104, punti 1,70;

ix. 103, punti 1,60;

x. 102, punti 1,50;

xi. 101, punti 1,40;

xii. 100, punti 1,30;

xiii. 99, punti 1,20;

xiv. da 96 a 98, punti 1,10;

xv. da 92 a 95, punti 1,00;

xvi. da 87 a 91, punti 0,90;

xvii. da 81 a 86, punti 0,80;

xviii. da 74 a 80, punti 0,70;

xix. da 68 a 73, punti 0,60;

xx. da 66 a 67, punti 0,50.

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati».

3. – Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, in data 7 giugno u.s., accedendo al proprio portale, l'odierna parte ricorrente ha appurato di aver superato la prova, con un punteggio pari a 21,375/30 punti.

Peraltro, appare utile segnalare che la p.a. intimata ha annullato un quesito presente nei questionari dei candidati che hanno sostenuto la busta estratta n. 5: di conseguenza, la PA ha considerato la domanda in questione "sempre corretta", attribuendo ai soli candidati partecipanti a quella sessione un punteggio aggiuntivo pari a +075 punti per la risposta corretta e +0,375 punti nei casi di risposta errata.

4. - Il 14 giugno u.s., sono state rese note sul sito dell'Amministrazione le graduatorie dei candidati vincitori, per ciascun distretto.

A questo punto, l'Avv. Nascè, suo malgrado, ha appreso di non essere stata inclusa nell'elenco dei

vincitori del Distretto di Corte d'Appello di Palermo e, quindi, di non essere stata convocata per la

presa di servizio. Ciò, in particolare, è dipeso dall'errata valutazione dei titoli in suo possesso.

Ed infatti, la ricorrente ha dichiarato in sede di domanda di partecipazione, di aver conseguito la

Laurea Magistrali in Giurisprudenza LMG/01, come requisito di accesso, nonché un Master di

secondo livello e l'abilitazione alla professione forense.

Tuttavia, nonostante i titoli dichiarati, la p.a. ha arbitrariamente deciso di non attribuire +2 punti per

la laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita, nonché di raddoppiare il punteggio della laurea

alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo entro i 7 anni prima dell'indizione della

procedura.

Ed ancora, l'Avv Nascè, pur dichiarando in sede di domanda di partecipazione (sebbene,

indicandolo però per mero refuso nella sezione dedicata alle "Esperienze lavorative presso PA come

dipendente", non flaggando l'apposita caselle delle riserve dei posti) di aver svolto il servizio civile

dal 04/02/2008 al 03/02/2009, non ha ottenuto la riserva cui aveva diritto:

ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PA COME DIPENDENTE

Esperienza iniziata il: 04/02/2008

Esperienza terminata il: 03/02/2009

Ente Pubblico: ufficio nazionale per il servizio civile

Indirizzo: Bagheria

Qualifica: Volontario Servizio Civile

Descrizione attività: servizio civile nazionale affiancamento servizi sociali per disabili

Tipo orario: Tempo parziale

Tipo Rapporto: Servizio civile

Perc. Ore settimanali: 20.0

☐ Esperienza Estera presso Organismi Internazionali o dell'Unione Europea

Dunque, il possesso del titolo di riserva de quo emerge ictu oculi in maniera lampante dalle

dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Da ciò, invero, ne consegue che è senz'altro chiaro per l'Amministrazione, in un momento

antecedente alla formulazione della graduatoria, che la ricorrente ha svolto proficuamente il servizio

civile, riconosciuto anche quest'ultimo come titolo di riserva.

Invece, a ben vedere, la p.a. ha del tutto omesso di valutare il titolo di riserva posseduto dalla

ricorrente e, dunque, non le ha permesso di essere inclusa nella graduatoria dei vincitori del

concorso de quo per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo.

In particolare, dunque, la ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a **29,125 punti**

complessivi, così calcolato:

-21,375 punti per la prova scritta;

-1 punti per la Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 100/110;

punteggio da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre 7

anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale 2 punti;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

-0,75 per Master di secondo livello;

- +2,00 punti ulteriori per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

In tal modo, dunque, sarebbe stata certamente inclusa nel novero dei vincitori del concorso proprio

per il distretto di Catanzaro.

5. - In data 17 giugno, poi, la p.a. ha pubblicato il Provvedimento prot.

m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID (odiernamente impugnato), con cui ha disposto l'assunzione, a

tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori, convocandoli

in data 20 giugno 2024, ore 8.00 presso le sedi dei Distretti di Corte d'Appello opzionati.

Successivamente, in data 27 giugno, la p.a. ha disposto un primo scorrimento delle graduatorie del

concorso de quo, prevedendo in particolare che "Per i Distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e

Trieste, saranno rispettivamente utilizzate, ai fini dello scorrimento, le graduatorie dei Distretti di Corte

d'appello di Bologna, Firenze e Venezia, secondo le specifiche di detto provvedimento".

Anche in questa occasione, però, la ricorrente non è stata inclusa nel novero dei candidati vincitori.

6. - Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuitogli per i titoli in suo possesso, in vista

della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, l'odierna ricorrente ha

ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti, in data 5

luglio u.s.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei

titoli, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata

dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito

all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato, tuttavia, dimostra già che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli

atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione

AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O

FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990

- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA

Amministrazione - Violazione del principio del legittimo affidamento - Difetto dei

<u>PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.</u>

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da <u>ledere il principio di uguaglianza</u>

solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon

andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative.

Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso de quo per il

Distretto della Corte d'Appello di Palermo, e conseguentemente di poter ricoprire il profilo

professionale bandito.

Ciò in particolare è dipeso dalla mancata valutazione del servizio civile svolto dalla stessa, come

titolo di riserva, ai sensi dell'art. 1 del bando.

Ed infatti, come già rappresentato in narrativa, l'Avv. nascè ha dichiarato, in sede di domanda di

partecipazione, di aver svolto attività di "SERVIZIO CIVILE NAZIONALE", dal 04/02/2008 al

03/02/2009, con la qualifica di Volontario Servizio Civile.

Sorprendentemente e in maniera del tutto arbitraria, però, l'Amministrazione ha del tutto omesso

di valutare il servizio svolto dalla ricorrente e, per l'effetto, non ha applicato la riserva dei posti

prevista dal bando di concorso, il che avrebbe inevitabilmente portato la ricorrente a ricoprire una

posizione nella graduatoria dei vincitori per il Distretto di Palermo.

Al contrario, però, la situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella

di tutti coloro i quali, invece, non abbiano dichiarato in sede di domanda di partecipazione il

possesso di alcuna riserva.

E dunque, tentando di ricostruire l'iter logico giuridico compiuta dalla p.a. nel caso di specie, pare

che il servizio svolto dalla ricorrente non sia stato valutato a causa di un duplice ordine di ragioni.

I.I Sull'equiparazione del Servizio Civile e del Servizio Civile Universale

Il servizio svolto dalla ricorrente, infatti, reca la denominazione "Servizio Civile" e non "Servizio

Civile Universale".

Tale titolo, invero, le avrebbe consentito di partecipare per la quota di posti riservati, ai sensi dell'art.

1, comma 4, del bando che prevede espressamente che "Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, decreto

legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile

universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i

diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei

limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e

dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 [...]."

Ora, la previsione del bando sopra citata ricalca pedissequamente l'art. 18 del Decreto Legislativo 6

marzo 2017, n. 40, recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": in particolare, la norma

prevede, all'art. 2, che "È istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo

comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra

i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4,

secondo comma, della Costituzione".

I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'articolo

2 sono i seguenti:

a) assistenza;

b) protezione civile;

c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;

d) patrimonio storico, artistico e culturale;

e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e

dello sport;

f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;

g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e

tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e

sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Sulla base di quanto sopra riportato, è chiaro, quindi, che l'attività svolta dalla ricorrente, rientrando

tra gli obiettivi della norma, doveva e deve essere valutata alla stregua del servizio civile universale.

A ciò si aggiunga, poi, che la Corte Costituzionale, con riferimento alla differenza tra il Servizio

Civile Universale e il Servizio Civile Nazionale, con sent. n. 171 del 20 luglio 2018 (Pres. Lattanzi;

Red. Amato) ha chiarito che "Il legame tra gli artt. 52 e 2 Cost., riconosciuto anche dalle parti ricorrenti,

costituiva una caratteristica del servizio civile già quando lo stesso era disciplinato quale alternativa alla leva

obbligatoria. La sospensione di quest'ultima, pur configurando ora tale servizio quale frutto di una

scelta volontaria, non muta né la natura, né le finalità dell'istituto".

Ed in effetti, la novella del 2017 non ha fatto altro che introdurre delle novità modificando la

denominazione del progetto (rendendolo "universale"), ma senza di fatto modificarne i contenuti

del progetto o l'attività svolta dai volontari: è chiaro quindi che i due servizi possono (e devono)

essere totalmente equiparati.

Dunque, l'aver inspiegabilmente omesso di valutare il titolo di riserva citato non risponde ad alcun

criterio logico, bensì risulta essere il frutto di un'errata omissione valutativa di un titolo

correttamente indicato nella domanda di partecipazione, con una palese e manifesta violazione tanto

delle disposizioni concorsuali quanto delle prescrizioni di carattere generale che impongono alla p.a.

dei precisi oneri motivazionali.

Ciò, peraltro, è avvenuto in mancanza di una qualsivoglia motivazione atta a sorreggere la scelta

amministrativa di non attribuire il punteggio spettante al ricorrente. Sicché, l'azione amministrativa

così predisposta ha del tutto neutralizzato quella "funzionalità motivazionale" insita nella

predisposizione dei criteri di valutazione, adottati all'auspicato fine di rendere intellegibili le

valutazioni concorsuali.

Invero, in presenza di appositi fattori di valutazione corrispondenti, in maniera chiaramente

univoca, a una determinata attività svolta, la procedente non avrebbe in alcun modo potuto adottare

valutazioni diverse da quelle predeterminate e, quindi, attribuire al ricorrente la riserva

legittimamente spettante. E del resto, diversamente opinando e ritenendo legittime le modalità di

azione dell'intimata, sarebbe del tutto frustrata la necessità, imposta dalla legge, di un'adeguata

motivazione del provvedimento amministrativo.

Ed infatti, per quanto concerne il censurato difetto di motivazione occorso nel caso di specie, notare

che « in relazione a procedure concorsuali che prevedano un'attività di valutazione dei titoli, qualora

l'Amministrazione non chiarisca, con motivazione specifica, la ragione per la quale non si è tenuto conto dei

titoli riportati dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, si ricade in un'ipotesi di difetto di

motivazione, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e il fondamento, l'essenza stessa,

del legittimo potere amministrativo » (T.A.R. – Lombardia - Milano, sez. III, 13/01/2016, n. 62).

Non è di poco conto rilevare, quindi che, a causa della mancata attribuzione della riserva per il

servizio svolto, l'odierna ricorrente risulti notevolmente pregiudicata, non essendo stata inclusa

nella posizione spettante nella graduatoria dei vincitori del concorso, tra i candidati riservisti.

I.II SUL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l'agere amministrativo appare censurabile

altresì sotto un ulteriore aspetto.

La ricorrente, infatti, per mero errore materiale ha omesso di "flaggare" la casella della domanda di

partecipazione relativa al possesso dei titoli di riserva, procedendo però a dichiarare nel corpo della

domanda il servizio svolto.

Pertanto, se anche l'Amministrazione non dovesse ritenere completa la documentazione inviata

dalla ricorrente, appare opportuno rammentare, a questo punto, che incombe sulla p.a., ai sensi

dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, l'onere

di attivare il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete,

qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di

presentazione della domanda.

Com'è noto, dunque, la disposizione citata assegna al Responsabile del procedimento il compito di

richiedere l'integrazione di documenti ritenuti incompleti, nell'ottica della tutela della buona fede e

dell'affidamento dei soggetti direttamente coinvolti nell'esercizio dell'attività amministrativa.

Nell'ambito del procedimento amministrativo, quindi, per quanto concerne il profilo istruttorio, non

può negarsi l'esistenza di un potere dell'amministrazione di attivarsi, per una leale collaborazione

col privato, ed altresì al fine della maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa,

affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto sia quanto più possibile completa e

rappresentativa della realtà.

Tanto è desumibile sia dall'articolo 6 sopra richiamato, nonché dagli articoli 1 e 2 della legge sul

procedimento amministrativo e dal principio di buon andamento di cui all'articolo 97 Cost.

Questa regola va armonizzata con l'esigenza sottesa a tutte le procedure concorsuali di garantire una

parità nella partecipazione.

Sotto questo aspetto appare altresì utile richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale

intervenuto in materia, secondo il quale «La presentazione, da parte del candidato, entro il termine

perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali

da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità

documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto

che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o

sostituzione o rettifica» (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594).

Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, appare evidente che "<u>Il soccorso istruttorio è</u>

consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo

formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenute incompleta. Il

principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della

buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97

Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione. La

rendicontazione delle modalità di utilizzo delle risorse riferite al finanziamento di euro 122,434, 20 erogato per

l'anno 2014, poteva essere completata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, costituendo tale

integrazione un adempimento meramente formale" (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2363/2023).

Il consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia ha inequivocabilmente

chiarito, con riferimento ai concorsi pubblici, ma con principi che si irradiano trasversalmente in

tutte le procedure selettive e idoneative, che «l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più

necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati

meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione

dell'amministrazione» (Cons. Stato V, 22 novembre 2019, n. 7975);

Inoltre, in casi analoghi, il Giudice amministrativo ha ripetutamente affermato che la

regolarizzazione della domanda di partecipazione è collegata all'istituto generale del soccorso

istruttorio: di fatti «un conto è la dichiarazione del titolo in domanda, altro conto è la sua – anche successiva

- documentazione: solo quest'ultima attività può essere ascritta al potere-dovere dell'Amministrazione di auto-

integrazione della documentazione (ma non della dichiarazione) mancante, e peraltro, anche in questi casi, a

condizione che nella domanda di partecipazione al concorso ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli»

(TAR Napoli, Sez. III, sentenza breve n. 6900/2021);

Ciò, peraltro, risulta corroborato anche da Codesto Ecc.mo TAR intervenuto in subiecta materia, che,

in una recentissima pronuncia avente identico oggetto, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal

ricorrente, chiarendo che "in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi

l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al

concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben

avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa attivazione,

al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)" (TAR Lazio - Roma, Sez. V, 26 gennaio

2023, n. 1342).

Donde, il presente motivo di censura.

II. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O

FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL

D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA

Amministrazione - Violazione del principio del legittimo affidamento - Difetto dei

<u>PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.</u>

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da <u>ledere il principio di uguaglianza</u>

solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon

andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative.

Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso de quo per il

Distretto della Corte d'Appello di Palermo, e conseguentemente di poter ricoprire il profilo

professionale bandito.

Trattasi, in particolare, della mancata attribuzione di +2 punti ulteriori per il titolo di studio in suo

possesso.

Procedendo con ordine, l'art. 6 del bando di concorso in oggetto, rubricato "Valutazione dei titoli e

ammissione alla prova scritta", ha previsto, al comma 6, l'attribuzione di un punteggio massimo di 15

punti, sulla base dei seguenti criteri:

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior

profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

i. 110 e lode, punti 3,00;

ii. 110, punti 2,75;

iii. 109, punti 2,50;

iv. 108, punti 2,25;

v. 107, punti 2,00;

vi. 106, punti 1,90;

vii. 105, punti 1,80;

viii. 104, punti 1,70;
ix. 103, punti 1,60;
x. 102, punti 1,50;
xi. 101, punti 1,40;
xii. 100, punti 1,30;
xiii. 99, punti 1,20;
xiv. da 96 a 98, punti 1,10;
xv. da 92 a 95, punti 1,00;
xvi. da 87 a 91, punti 0,90;
xvii. da 81 a 86, punti 0,80;
xviii. da 74 a 80, punti 0,70;
xix. da 68 a 73, punti 0,60;
xx. da 66 a 67, punti 0,50.

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati.
b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

- ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): 2,00 punti. Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio;

Pertanto, la *lex specialis* ha previsto l'attribuzione del medesimo punteggio a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico e, quindi, logicamente superiore al diploma di laurea triennale.

Sulla base di tale assunto, l'Amministrazione, nel caso di specie, ha inevitabilmente considerato la laurea Magistrale in Giurisprudenza come titolo equipollente ad una laurea triennale.

Poi, la lett. b) del comma 3 prevede l'attribuzione di 2,00 punti per ogni "<u>ulteriore titolo di studio</u> <u>rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso".</u>

Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli di studio, la situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali abbiano, invece, dichiarato in sede di

domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di laurea triennale, pur trattandosi di titoli

accademici e piani di studio totalmente diversi e prevedendo, però, il punteggio aggiuntivo di 2,00

punti per ulteriori titoli di studio.

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che il titolo superiore dichiarato dalla ricorrente non

dovesse essere oggetto di valutazione differenziata, agendo in un modo del tutto arbitrario e in

aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica.

Sicché, diviene del pari evidente che il bando avrebbe dovuto prevedere l'attribuzione di un

punteggio fisso per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed un punteggio ulteriore per

l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore (ovvero, laurea magistrale a ciclo unico,

laurea v.o, laurea specialistica).

Ciò in quanto, è del tutto logico che il possesso della Laurea magistrale a ciclo unico in

Giurisprudenza (di durata quinquennale ed idonea ad assicurare una formazione di livello

"avanzato" per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), doveva

e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi

ulteriore rispetto a quello previsto per la laurea triennale.

In altri termini, la votazione di 95/110 conseguita dalla ricorrente, e valutata dalla p.a. con un

punteggio pari a 1 punto, è inevitabilmente equiparata a chi ha ottenuto il medesimo punteggio,

però all'esito di un percorso differente e inferiore.

A ciò si aggiunga, peraltro, che il bando prevede altresì una riserva dei posti messi a concorso per i

candidati che hanno dichiarato, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale

in scienze politiche, scienze economiche, o titoli equiparati o equipollenti.

E dunque è ictu oculi evidente come la lex specialis, nel caso di specie, abbia illegittimamente

comportato un indiscriminato vantaggio per coloro i quali hanno concluso un percorso di studi di

durata inferiore e con un numero di CFU certamente non equiparabile alle lauree magistrali, che

non solo ottengono il medesimo punteggio, ma per di più possono anche godere dei posti riservati.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso recentemente, con sentenza del 12 gennaio 2023,

sulla medesima questione, facendo proprio l'orientamento secondo il quale «deve trovare accoglimento

la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in

merito al quale la Sezione, sebbene in sede di delibazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022),

ha rilevato che "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la

laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un

titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea

triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e

irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente

diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità

degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (Tar Lazio, Sezione

III ter, n. 12613/2021)"» (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

Ed ancora, Codesta Ecc.ma Sezione ha precisato, in un caso pressocché analogo, che "d'altronde tale

erronea interpretazione, oltre a non essere conforme alla lettera del bando, conduce all'irragionevolezza di porre

sullo stesso piano chi è in possesso della sola laurea triennale e chi invece, come la ricorrente, oltre a tale titolo,

abbia altresì conseguito la laurea specialistica, o la laurea magistrale" (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez.

IV ter, 12 dicembre 2023, n. 18807 e n. 18809; 21 dicembre 2023, n. 19372).

Peraltro, la tesi poc'anzi prospettata è stata avallata anche dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, nell'ambito

dell'orientamento già consolidatosi proprio con specifico riferimento alla medesima procedura

concorsuale, bandita nel 2021, laddove è stato chiarito che "Secondo il consolidato orientamento della

giurisprudenza amministrativa, ribadito anche in recenti pronunce relative a ricorsi proposti avverso la stessa

procedura concorsuale in controversia, non sussiste alcun dubbio in merito al fatto che il diploma di laurea

vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/ quinquennale a

ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso,

rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si

genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di

cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi

per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche

maturate." (Tar Lazio, Roma, sez. IlI ter, ordinanze cautelari n. 1645/2022, 1739/2022; 1173/2022; Tar Lazio,

Roma, sez. IV, n. 7988/2022).

Alla luce del detto orientamento consolidato e attesa che è pacifico che l'amministrazione ha omesso di

attribuire alla ricorrente il punteggio per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello

richiesto per l'accesso, l'istanza cautelare deve essere accolta, mediante il ricollocamento, con riserva, della

ricorrente nel posto della graduatoria che le s tale ulteriore punteggio.

[...]

Entrando nel merito, il Collegio osserva che sulla questione oggetto del presente gravame, afferente all'erronea

attribuzione del punteggio per i titoli per il mancato riconoscimento di punti 2 per la laurea magistrale, secondo

un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato da cui non si ritiene di

discostarsi, il diploma di laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi

quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla

semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale e "come tale valutabile quale titola

aggiuntivo, poiché sarebbe illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a

chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio

ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della

(unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più" (cfr. ex multis, Cons.

di Stato, Parere definitivo 67124 del 24.05.24; Cons. di Stato, sentenza n. 6108/23; Cons. di Stato,

sentenza n.3890/2022).

Alla luce delle superiori argomentazioni, l'odierna ricorrente, quindi, avrebbe diritto non già

all'attribuzione di un punteggio pari a 26,125 punti per i titoli in suo possesso, bensì a un punteggio

complessivo pari a <u>28, 125</u> così calcolati:

-21,375 punti per la prova scritta;

-1 punto per la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di

95/110;

-Master di II Livello: 0,75;

-3,00 punti per l'abilitazione forense.

-2 punti ulteriori per la laurea magistrale a ciclo unico;

III. ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 14, COMMA 11, D.L. 80/2021 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97

DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ

DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DISPARITÀ

DI TRATTAMENTO – ÎNGIUSTIZIA MANIFESTA.

Sebbene la prima censura cui è affidato il ricorso risulti, all'evidenza, in grado di sconfessare la

legittimità degli atti impugnati, è bene precisare che, nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice

non dovesse ravvisarne la fondatezza, non potrebbe, tuttavia, esimersi dal rilevare la patente

incostituzionalità del quadro normativo che disciplina il concorso, nella parte in cui prevede un

criterio valutativo che si pone in contrasto con la nostra Carta Costituzionale.

Come già rappresentato in punto di fatto, l'art. 6, lett. a) del bando prevede espressamente che

"Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per

la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il

conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono

raddoppiati".

La norma sopra citata è stata inserita nel bando de quo, in applicazione di quanto disposto dall'art.

14 del Decreto-Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Orbene, tale clausola risulta è illegittima, in quanto, come si esporrà diffusamente nel prosieguo del

presente atto, non trova fondamento in alcun criterio logico, né di merito, bensì su di un mero criterio

cronologico dato dal tempo di conseguimento della laurea.

Tale criterio, in effetti, pone vanifica altri eventuali criteri valutativi, quali, in via esemplificativa, il

voto di laurea, ulteriori titoli di studio postlauream, elementi maggiormente idonei a valutare le

competenze dei candidati.

Al fine di fornire un'immagine più chiara del ragionamento sopra esposto, si prenda ad esempio il

seguente caso:

-due candidati partecipanti al concorso de quo si sono immatricolati entrambi nell'a.a. 2012;

-uno dei due consegue il titolo di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza in corso,

nell'anno 2017;

-l'altro candidato, invece, consegue il titolo come studente "fuori corso" nell'anno 2019.

In pratica, secondo tale censurato sistema valutativo, il candidato fuori corso ha diritto ad ottenere

un punteggio superiore rispetto al candidato laureato "in tempo".

Viene dunque svantaggiato, paradossalmente, chi ha terminato il proprio percorso di studi nei

termini e, magari, ha maturato una maggiore expertise in ambito professionale. Invero, una siffatta

clausola non persegue alcuna funzione di interesse pubblico e, anzi, determina una situazione

discriminatoria tra soggetti che hanno conseguito il medesimo titolo.

Proprio in subiecta materia, Codesto Ecc.mo TAR adito, con le sentenze nn. 205 e 209 del 2021, ha già

avuto modo di chiarire che criteri come quello oggetto di causa, fondati sulla distanza temporale del

conseguimento del titolo richiesto per partecipare alla selezione, sono "manifestamente irragionevoli e

palesemente discriminatori dei concorrenti".

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.

Andando a indagare la ratio sottesa alla disposizione testè censurata, con tutta probabilità questa è

da ricollegarsi al fine di agevolare l'assunzione dei laureati più giovani d'età. È allora opportuno

considerare che la giovane età non è un criterio, però, che garantisce una maggiore competenza e/o

preparazione del candidato, e dunque non è compatibile con il principio costituzionale del buon

andamento che si pone a tutela della meritocrazia.

Si consideri, poi, che la norma in questione non è neppure idonea a realizzare tale obiettivo che il

legislatore si è prefissato: trattasi infatti di un mero criterio cronologico che premia soltanto chi ha

conseguito il titolo da meno di 7 anni, prescindendo del tutto dalla giovane età.

Se la p.a. avesse voluto effettivamente premiare la giovane età, avrebbe dovuto agganciare il criterio

poc'anzi menzionato ad un effettivo limite d'età o limite temporale: ad esempio, avrebbe potuto

prevedere il raddoppio del punteggio per la laurea conseguita, solo ed esclusivamente per chi

l'avesse conseguita in tempo (rectius, "in corso" entro i 5/4/3 anni curriculari previsti dal percorso di

studio), oppure ancora solo per i candidati aventi età massima pari a 30 anni.

Al contrario, invece, così facendo si è finito per premiare indiscriminatamente chi ha conseguito una

laurea nel settennio precedente all'indizione della procedura, senza però verificare effettivamente

l'età dei candidati.

A ciò si aggiunga, poi, che tale previsione si sostanzia inevitabilmente in un vantaggio vieppiù

spropositato in favore di tali soggetti che, si rammenta, risultano comunque "preferiti" per la minore

età anagrafica, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, comma 4.

Sulla scorta delle argomentazioni sin qui esposte, dunque, è evidente che tale disposizione si pone

in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, che tutelano i principi di uguaglianza e

meritocrazia nelle fasi di assunzione.

Si chiede allora che il presente giudizio venga sospeso e venga rimessa alla Corte Costituzionale la

questione di legittimità costituzionale della normativa appena richiamata, per i seguenti profili:

a) contrasto dell'art. 14, c.1 lett. a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 3 della Costituzione:

appare evidente ed irragionevole la disparità di trattamento e la violazione del principio di

uguaglianza che l'applicazione della suddetta norma genera tra soggetti che si trovano nelle

medesima situazione. Infatti, candidati con lo stesso titolo di studio vengono discriminati sulla base

di un mero criterio cronologico, per nulla adatto alla valutazione delle competenze che rappresenta

l'obiettivo a cui deve ispirarsi la selezione di un concorso;

b) contrasto dell'art. 14 c.1, lett a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 97 della Costituzione: il

criterio censurato non appare conforme al principio del buon andamento che si pone a tutela della

meritocrazia nelle fasi di assunzione. Non si comprende in base a quale assunto logico un soggetto

laureato da meno di 7 anni debba essere ritenuto maggiormente competente rispetto ad un

candidato laureato da più tempo.

c) contrasto dell'art. 14 c.1, lett a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 4 Costituzione: la previsione

di cui trattasi rende, infatti, particolarmente gravoso l'accesso al ruolo messo a bando, in quanto

discrimina notevolmente i candidati, sebbene in possesso del medesimo titolo di studio;

d) contrasto dell'art. 14 c.1, lett a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 117 Costituzione: i principi

sinora elencati trovano, in effetti, specifica tutela in ambito comunitario. Invero, l'importanza delle

garanzie sinora esposte risulta proclamata dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione (c.d.

Carta di Nizza) che rientra a pieno titolo tra gli atti normativi del diritto europeo ed acquisisce,

quindi, il titolo di fonte primaria per il nostro ordinamento costituzionale.

I superiori rilievi che, in effetti, riguardano l'analisi del quadro normativo impugnato alla luce di

veri e propri principi cardine del nostro ordinamento costituzionale rendono evidente, sin da subito,

la fondatezza della questione di legittimità costituzionale testé paventata.

Proprio sul punto, infatti, la regola odiernamente censurata non appare rispettosa del principio di

proporzionalità, in quanto non appaiono affatto ragionevoli, e pertanto meritano di essere

disapplicate (ovvero dichiarate in contrasto) le previsioni che impongono di applicare un punteggio

maggiorato (rectius, raddoppiato) sulla base dell'anno di conseguimento del titolo di studio, in

quanto lesivi del principio all'accesso libero e non conformi ai principi dell'Unione.

Tale questione, poi, è rilevante nel caso di specie, posto che, in assenza di tale norma contrastante

con la Costituzione, la ricorrente assumerebbe in graduatoria una posizione del tutto differente e

conforme al proprio merito per i titoli conseguiti.

Alla luce delle superiori argomentazioni, al fine di ristabilire la par condicio tra i candidati

partecipanti alla procedura, appare necessario attribuire all'odierna ricorrente non già un punteggio

pari a 26,125 punti bensì a un punteggio complessivo pari a **27,125 punti** così calcolati:

-21,375 punti per la prova scritta;

-1 punto per la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di

110; punteggio da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre

sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale 2 punti;

-Master di II Livello: 0,75 punti;

-3,00 punti per l'abilitazione forense.

Donde il presente motivo di censura della legge in esame.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 E 117 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER

IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEI

PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA -

DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Senza recesso alcuno dalle considerazioni ut supra rappresentate, è altresì doveroso porre

all'attenzione di Codesto Ecc.mo TAR adito un ulteriore aspetto censurabile relativo alla procedura

de qua.

Il bando di concorso in esame, all'art. 11, al comma 3, assecondando le previsioni di cui alla

normativa nazionale adesso impugnate, dispone che "Il rapporto di lavoro a tempo determinato è

instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno con termine al 30

giugno 2026, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie

finali di merito di cui all'articolo 10."

Tuttavia, una simile previsione ha, quale logico e naturale effetto, quello di escludere dalla futura

procedura di stabilizzazione (già preannunciata) il personale che, assunto successivamente al 30

giugno 2024 (anche in virtù di eventuali scorrimenti), vedrà il proprio contratto di lavoro risolversi

automaticamente al 30 giugno 2026, per effetto di tale disposizione.

Infatti, con prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., la p.a. ha chiarito che "Ai sensi

dell'art. 16-bis del DL 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere

un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di

stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Si ricorda che ulteriori benefici previsti dall'art 11 comma 4 DL

80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi".

Al momento, dunque, la possibilità per l'odierna ricorrente di essere ammessa e direttamente

stabilizzata dal Ministero della Giustizia è venuta meno, poiché verrà meno il possesso di 24 mesi

di servizio al 30 giugno 2026, essendo prevista per legge la scadenza dei contratti al 30 giugno 2026.

Al contrario, invece, in caso di positivo esito dell'odierno giudizio, la ricorrente avrebbe diritto ad

essere immessa nel ruolo messo a bando alla stregua degli altri candidati vincitori del concorso che

hanno seguito il fisiologico iter di accesso al ruolo, senza dover necessariamente incardinare un

contenzioso e attenderne l'esito.

Se, infatti, la p.a. avesse agito correttamente, la ricorrente sarebbe stata convocata in servizio entro

il 30 giugno 2024, e per l'effetto ad oggi potrebbe maturare un'anzianità di servizio utile ai fini della

stabilizzazione del personale, nonché tutti i benefici in termini di rivalutazione/maggiorazione

stipendiale

Del resto, secondo quanto anticipato, è evidente che il ritardo nell'assunzione di parte ricorrente (se

censurato da Codesto TAR) discenderebbe esclusivamente dall'erronea modalità in cui la stessa ha

agito.

Le rappresentate circostanze rendono evidente come nel caso di specie sussistano tanto l'elemento

soggettivo quanto quello oggettivo che, secondo la prevalente giurisprudenza, sono in grado di

qualificare la colposità del comportamento Amministrativo ai fini della risarcibilità del danno ex art

2043 c.c. che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte a SS.UU., ammette alla tutela risarcitoria

anche la lesione di un interesse legittimo (Sentenza n. 500/1999).

Per i casi del genere, infatti, la giurisprudenza del TAR Lazio e del Consiglio di Stato è costantemente

orientata nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ingiusto patito causato dal ritardo

nell'assunzione nei ruoli della PA (ex multis, TAR Lazio, sez. prima stralcio, 7 luglio 2021, n. 8078;

TAR Lazio, sez. I quater, 4 ottobre 2021, n. 10124; TAR Lazio, sez. I quater, 29 dicembre 2020, n.

14061/2020; TAR Lazio, sez. I quater, 30 luglio 2019, n. 10108; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2020,

n. 7881/2020; Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1058);

In tutti questi casi, la migliore modalità di reintegro del danno patito è stata ravvisata nella

«<u>retrodatazione giuridica della nomina</u>, la cui decorrenza viene fissata ex tunc» e tale scelta è stata operata

sulla scorta del fatto che «tale accorgimento, costituente uno strumento reintegratorio di carattere generale

nei casi di <u>ritardata costituzione di rapporto d'impiego</u> a seguito di condotta illegittima dell'amministrazione,

consente all'interessato non solo di essere ammesso ai pubblici impieghi, ma di risultare alle dipendenze

dell'amministrazione a far data dal momento in cui avrebbe dovuto esserlo, con le conseguenti, vantaggiose

ricadute in ordine sia all'anzianità assoluta nella qualifica, sia alla misura della retribuzione, maggiorata dei

corrispondenti scatti di anzianità» (C.d.s. Sez. IV, sent. 3738/2020).

Pertanto, nel caso di specie, appare doveroso riconoscere alla ricorrente, quale risarcimento del

danno in forma specifica, la retrodatazione della decorrenza giuridica nel ruolo effettivo di Addetto

all'Ufficio per il Processo alla data in cui risultavano assunti i soggetti che sono stati assunti

inizialmente come vincitori, ovvero tra il 20 e il 30 giugno 2024.

Tale richiesta, come anticipato, è strumentale per permettere alla ricorrente di rientrare nella

procedura di stabilizzazione già annunciata.

V. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O

FALSA APPLICAZIONE DELL'ART, 10 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL

D.L. 80/2021 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 -

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA

Amministrazione - Difetto dei presupposti di fatto e di diritto - Disparità di

TRATTAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l'agere amministrativo appare censurabile

altresì sotto un ulteriore aspetto.

Appare, infatti, opportuno evidenziare in questa sede che la p.a. ha apertamente violato il bando di

concorso, ove all'art. 10 (recante "Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione

dell'esito del concorso"), prevede espressamente che "La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di

concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero

della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale

del Ministero della giustizia".

Tuttavia, il provvedimento del 14 giugno, recante gli elenchi dei vincitori per ciascun Distretto di

Corte d'Appello (odiernamente impugnato), non è stato accompagnato dalla graduatoria finale di

merito, recante l'elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Infatti, con particolare riferimento al Distretto di Palermo, la procedente ha espressamente indicato,

in calce all'elenco dei vincitori, che "La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla

posizione n. 158 alla posizione n. 541 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali

scorrimenti".

Oltretutto, con provvedimento del 27 giugno u.s. (odiernamente impugnato), la p.a. ha disposto un

primo scorrimento delle graduatorie de qua: tuttavia, neanche in questa occasione controparte ha

reso note le posizioni e i punteggi dei candidati idonei!

Ciò è accaduto, nonostante la stessa Amministrazione abbia apertamente dichiarato che avrebbe

pubblicato i nominativi degli idonei proprio in occasione di eventuali scorrimenti.

Peraltro, a fondamento delle tesi *ut supra* rappresentate, occorre menzionare l'art. 19, co. 1, del d.lgs.

33/2013 (come modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede espressamente

che "Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di

concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di

valutazione della Commissione, le tracce delle prove e <u>le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale</u>

scorrimento degli idonei non vincitori".

Dunque, la norma sopra citata impone alla PA la pubblicazione dei bandi di concorso per il

reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle

graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Rispetto alla vecchia formulazione, il Legislatore, infatti, ha introdotto l'obbligo di pubblicare le

graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei, anche alla luce della

disposizione che ha ripristinato la possibilità per gli enti di scorrere le proprie e le altrui graduatorie

(art. 1, co 148, l. n. 160/2019).

E' palese, pertanto, che il richiamato provvedimento non possa in alcun modo considerarsi valido,

anche in considerazione del fatto che il bando di concorso deve essere interpretato in senso

strettamente letterale, e non è in alcun modo ammissibile un'attività di modifica ex post ad arbitrio

della Pubblica amministrazione.

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto pubblicare altresì gli

elenchi contenenti i candidati idonei (procedendo, eventualmente, a omissare i dati sensibili), recanti

altresì il punteggio totale conseguito e la posizione in graduatoria.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

VI. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con specifico riguardo al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la

ricorrente, sulla base dei criteri cristallizzati nella lex specialis, conseguirebbe un punteggio

complessivo pari a 26,125 punti.

Dunque, a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, la stessa è stata, nei

fatti, esclusa dal novero dei candidati vincitori per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo.

In particolare, l'odierna ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo pari

pari a 29,125 complessivi, così calcolato:

-21,375 punti per la prova scritta;

-1 punti per la Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 95 /110:

punteggio da raddoppiare alla stregua di chi ha conseguito il titolo non oltre sette anni prima del

termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale 2 punti;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

-0,75 per il master di II livello;

- +2,00 punti ulteriori per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

L'interesse della ricorrente sussiste perché la rettifica in aumento del punteggio e il riconoscimento

della riserva le consentirebbe di collocarsi tra i candidati vincitori del concorso per il Distretto di

Palermo.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità commessa nel caso di specie e

venga dunque disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria

dei candidati vincitori del concorso e la conseguente immissione in servizio.

L'ultimo candidato in graduatoria, infatti, ha un punteggio di molto inferiore e pari a 23,625 punti.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE COLLEGIALE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del

gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta

ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse correttamente valutato i titoli in

possesso della ricorrente, la stessa sarebbe stata, di certo, inclusa nel novero dei candidati vincitori

del concorso e sarebbe, quindi, convocata per la presa di servizio.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. *periculum in mora*) che giustificano

la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati hanno

comportato l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei vincitori del concorso de quo, e, quindi,

l'impossibilità di prendere servizio entro il 30 giugno p.v.

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.

In particolare, si segnala che la p.a. stessa, con Provvedimento prot.

m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s. (odiernamente impugnato) ha rappresentato

che "[...] ai sensi dell'art. 16-bis del DL 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v.

consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla

procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1º luglio 2026. Si ricorda, altresì, che ulteriori benefici previsti

dall'art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni

consecutivi".

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la

richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierna ricorrente di essere assunta in servizio, con

retrodatazione degli effetti del contratto di lavoro a far data dal 30 giugno 2024, la stessa subirebbe

un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni chances di poter accedere all'impiego,

nonché di partecipare alla procedura di stabilizzazione citata, con conseguente trasformazione del

contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

A ciò si aggiunga, poi, che nelle more dell'instaurazione dell'odierno giudizio, la ricorrente sta

attualmente subendo un pregiudizio economico rilevante, in quanto non percepisce le retribuzioni

spettanti per il posto di lavoro ambito e la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la

ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta

alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati interessati dall'ultimo

scorrimento, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Inoltre, com'è certamente noto, proprio nell'ambito del medesimo concorso, Codesta Ecc.ma Sezione

nei giorni scorsi si è pronunciata in senso favorevole, con i Decreti Presidenziali n. 2715 del 20 giugno

2024 e n. 2846 del 27 giugno 2024, nei quali il G.A. ha "Ritenuto di dover accogliere l'istanza in esame,

consentendo l'ammissione con riserva della ricorrente in sovrannumero, con la posizione che le spetterebbe

secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d'Appello di

Catania, con le conseguenti urgenti determinazioni, in attesa di una più completa valutazione del fumus in

sede collegiale, anche alla luce di eventuale documentazione che sarà depositata dall'Amministrazione e da

eventuali controinteressati, in modo da garantire l'anelata tutela richiesta con l'istanza medesima, senza

pregiudicare la posizione dei controinteressati".

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei

soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone uno per le vie

brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica

per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione

resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte

ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami

consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- in via preliminare: ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il

giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzione per le ragioni di legittimità

costituzionale sopra esposte concernenti il contrasto del comma 11 dell'art. 14 del d.l. 80/2021 per

violazione degli artt. 3, 4, 24, 113, 97 e 117 della Costituzione;

- in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle

persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la

notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- in via cautelare: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la

misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della

decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente nel novero dei vincitori e,

dunque, la contestuale presa di servizio, nell'attesa della definizione del giudizio di merito e/o la

sospensione della procedura di assunzione e contestuale presa di servizio;

- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando

all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio di parte ricorrente e la relativa

inclusione nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori del concorso,

immissione in servizio, con retrodatazione degli effetti del contratto di lavoro a far data da 30 giugno

2024;

- nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti

e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima

collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 8 luglio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

P.IVA 06722380828